

STATUTO

ALFA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI VIA CANTALICE 19

Numero REA: RI - 77416

Codice fiscale: 01226460572

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-06-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato sub "A" all'Atto Repertorio N. 2370 Raccolta N. 1546	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E REQUISITI DI MUTUALITÀ	
	Articolo 1 - Denominazione	
	E' costituita una società cooperativa sociale denominata:	
	"ALFA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve indicare	
	negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione	
	presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto nel presente statuto	
	e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità	
	limitata.	
	Tale cooperativa, in funzione dello scambio mutualistico, si	
	avvale prevalentemente, nello svolgimento della sua attività,	
	delle prestazioni lavorative dei soci.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Con delibera dell'Organo Amministrativo, la cooperativa può	
	aderire e partecipare ad organismi cooperativi, che si pongono	
	iniziative ed attività mutualistiche e cooperativistiche e che	
	conseguano lo stesso scopo sociale, scopi similari, o scopi	
	complementari di questa società.	
	Articolo 2 - Sede legale e sedi secondarie	

	La cooperativa ha sede legale nel Comune di Rieti.	
	La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso Comune, con decisione dell'organo amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese. Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dell'assemblea dei soci. Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.	
	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	Articolo 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa ha lo scopo mutualistico di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, come dispone l'articolo 1) della Legge 8 novembre 1991 n.381 lett. a).	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli istituti sociali e dei regolamenti interni.	
	Su determinazione dell'Organo amministrativo, la società potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria, nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono ini-	

	ziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge 3 Aprile 2001, n.142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 Aprile 2001, n.142.	
	La cooperativa può operare anche con terzi e avvalersi per lo svolgimento della propria attività di soggetti diversi dai soci.	
	Articolo 4 - Oggetto sociale	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto le seguenti attività:	
	- l'organizzazione e gestione dei servizi di: 1) assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno e notturno, residenziali o semi-residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà'; 2) telesoccorso e teleassistenza, trasporto e accompagnamento per soggetti in dif-	

5 di 38

zione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili nonché iniziative culturali e ricreative tendenti alla socializzazione e alla promozione umana, attività di segretariato sociale per soggetti privati in difficoltà o per enti ed organizzazioni operanti nei settori socio-sanitari ed informazioni sulle previdenze legislative esistenti, attività di promozione ed organizzazione di conferenze e ricerche che tendano ad approfondire e a divulgare, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa, la conoscenza dei problemi delle persone in condizione di svantaggio sociale o a rischio di emarginazione con relativa attività di carattere amministrativo e raccolta dati territoriali;

- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;
- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- la gestione di strutture sanitarie, strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette, servizi e centri di riabilitazione, centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale, attività di laboratori creativi di vario genere, attività informatica, attività didattico-espressive, palestra, centri di agriturismo e alberghieri, cineforum, centri

	di organizzazione per il tempo libero ecc., attività socio-	
	riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semire-	
	sidenziali (anche per soggetti con fragilità sociale) per la	
	promozione, l'animazione sociale e culturale del territorio e	
	l'impegno educativo e di promozione di una cultura solidale	
	tramite la valorizzazione delle persone, delle responsabilità	
	a vari livelli e la tutela dei diritti civili;	
	- la gestione di strutture socio-sanitarie, di assistenza ed	
	educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con	
	finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e	
	grado, asili e, sempre con finalità terapeutiche di assistenza	
	ed educative, la gestione di stabilimenti balneari e piscine,	
	case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento	
	delle attività connesse di pulizia e sanificazione;	
	- la formazione professionale dei propri soci tramite program-	
	mi ed iniziative idonee nei settori dei servizi sociali;	
	- la realizzazione e la distribuzione di pubblicazioni a mezzo	
	stampa o altre forme di comunicazione multimediale, esclusa la	
	pubblicazione ed edizione di giornali quotidiani, allo scopo	
	di far conoscere le attività della cooperativa, i metodi e le	
	buone prassi utilizzate;	
	- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone	
	bisognose;	
	- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comu-	
	nità locale anche collaborando con i servizi sociali degli en-	

	ti locali, nei confronti delle persone svantaggiate, anziane,	
	inferme o bisognose;	
	- la gestione di iniziative finalizzate a lottare le varie	
	forme di povertà compresa la gestione delle attività del banco	
	alimentare ed altre forme affini di solidarietà;	
	- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e	
	privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collabo-	
	razione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di	
	volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la	
	propria attività nei settori suindicati;	
	- la gestione stabilmente o temporaneamente, in proprio o per	
	conto terzi di aziende agricole in proprietà o in affitto, at-	
	tività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli	
	prodotti in proprio o acquistati, lavorazioni agricole a favo-	
	re di terzi con i propri mezzi, attività di manutenzione di	
	verde pubblico o privato, attività finalizzate alla commercia-	
	lizzazione dei propri prodotti, per provvedere alla integra-	
	zione sociale dei cittadini nelle quali realizzare l'integra-	
	zione lavorativa di persone socialmente svantaggiate (garden	
	therapy, horticultural therapy);	
	- sempre con finalità solidaristiche e di assistenza a persone	
	svantaggiate bisognose, l'organizzazione di manifestazioni a	
	sfondo storico, culturali, turistiche, sportive e musicali;	
	- la promozione di politiche sociali e culturali innovative	
	per contribuire permanentemente, in sinergia con associazioni	

9 di 38

	to. La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pa-	
	ritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civi-	
	le. Per le prestazioni di consulenze e di qualsiasi altra at-	
	tività che lo richieda la cooperativa si avvarrà dell'opera di	
	professionisti, iscritti nei relativi albi professionali i	
	quali agiranno in nome proprio e sotto la personale responsa-	
	bilità nel pieno rispetto della l. 1815 del 1939.	
	Articolo 5 - Durata della cooperativa	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà es-	
	sere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.	
	Articolo 6 - Requisiti della mutualità prevalente	
	La Cooperativa in oggetto, essendo sociale ai sensi della	
	L.8.11.91 n.381, è considerata ex art. 111 septies disp.att.	
	indipendentemente dai requisiti ex art. 2513 cod.civ. coopera-	
	tiva a mutualità prevalente.	
	TITOLO II	
	CAPITALE SOCIALE, REQUISITI DEI SOCI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE	
	Articolo 7 - Patrimonio sociale e quote di partecipazione	

	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote del valore nominale indicato al	
	successivo art. 12;	
	2) dalla riserva legale, formata con il 30% (trenta per cento)	
	degli utili netti annuali, ai sensi dell'art. 2545-quater	
	c.c.;	
	3) dalla riserva speciale, formata con le quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o le-	
	gatari dei soci defunti;	
	4) dalla riserva ordinaria, formata con le somme versate dai	
	soci per tassa di ammissione;	
	5) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura	
	di particolari rischi o di previsioni di oneri futuri;	
	6) da liberalità, da contributi di enti pubblici e privati e	
	da introiti comunque pervenuti alla cooperativa.	
	Articolo 8 - Aumento di capitale	
	A seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci, da adot-	
	tarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente	
	statuto, il capitale sociale può essere aumentato:	
	- a pagamento, versando all'atto della sottoscrizione almeno	
	il 25% (venticinque per cento) del valore nominale e l'eventu-	
	ale sovrapprezzo da determinarsi dall'assemblea dei soci in	
	sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo am-	
	ministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto del-	

	le riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio appro-	
	vato;	
	- con conferimenti in natura;	
	- o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponi-	
	bili a capitale).	
	La deliberazione di aumentare il capitale sociale non può es-	
	sere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti	
	non siano stati integralmente eseguiti.	
	La deliberazione di aumento di capitale deve prevedere se l'e-	
	ventuale parziale sottoscrizione, nel termine stabilito dalla	
	decisione, debba comportare l'aumento parziale del capitale	
	ovvero la sua rinuncia.	
	Il diritto di opzione è normalmente riconosciuto ai soci.	
	Tuttavia, lo stesso non può essere esercitato quando la deli-	
	berazione di aumento del capitale:	
	- lo escluda;	
	- preveda che le quote di nuova emissione debbano essere libe-	
	rate mediante conferimenti in natura.	
	L'assemblea dei soci può conferire i necessari poteri all'or-	
	gano amministrativo perché realizzi l'aumento di capitale de-	
	terminandone i limiti e le modalità di esercizio.	
	L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'articolo	
	2528 c.c. e dell'articolo 9 del presente statuto, non importa	
	modificazione dell'atto costitutivo.	
	Articolo 9 - Requisiti dei soci	

	Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito	
	dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato.	
	Qualora il numero dei soci sia superiore a otto, possono esse-	
	re soci anche enti e persone giuridiche.	
	I soci non possono esercitare in proprio imprese identiche o	
	affini con quella della cooperativa.	
	Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, è possibile	
	prevedere la presenza, ai sensi dell'art. 2 della Legge 8 no-	
	vembre 1991 n. 281, di soci volontari che prestino la loro at-	
	tività gratuitamente nonché di soci sovventori così come pre-	
	visti dall'art. 4 della L. 31 gennaio 1992 n.59 e successive	
	modificazioni e integrazioni.	
	Articolo 10 - Procedura di ammissione dei soci	
	L'aspirante socio deve presentare domanda scritta all'organo	
	amministrativo, specificando:	
	a) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice	
	fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadinanza;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti per	
	l'ammissione;	
	c) l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di	
	sottoscrivere;	
	d) di conoscere e accettare lo statuto sociale, il regolamento	
	interno e le deliberazioni prese dagli organi sociali compe-	
	tenti;	
	e) le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già i-	

	scritto;	
	f) le quote da sottoscrivere;	
	e allegando: copia del documento d'identità e del codice fi-	
	scale.	
	L'Organo Amministrativo può richiedere, qualora sussistano	
	particolari motivi, copia del titolo di studio o di qualifica	
	professionale, certificato del casellario giudiziario e certi-	
	ficato dei carichi pendenti.	
	Se la domanda di ammissione è fatta da un ente o da una perso-	
	na giuridica, si deve precisare:	
	a) la denominazione, la sede, l'attività, il codice fiscale o	
	la partita IVA del richiedente;	
	b) la delibera di autorizzazione, con indicazione della perso-	
	na fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuri-	
	dica;	
	c) le caratteristiche e l'entità dei soci o degli associati;	
	d) la quota di partecipazione da sottoscrivere;	
	Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori di	
	cui all'art. 2526 del codice civile. Rientrano in tale catego-	
	ria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della L.	
	31 gennaio 1992 n. 59, nonché le azioni di partecipazione coo-	
	perativa di cui agli articoli 5 e 6 della stessa legge n. 59.	
	Sono ammessi altresì, i soci volontari che prestano la loro	
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarie-	
	tà, nonché persone svantaggiate come individuate dalla L.	

	381/91 e nella misura da essa prevista.	
	Per le persone giuridiche, la domanda di ammissione deve inol-	
	tre comprendere: copia dello statuto; copia di certificato	
	storico d'iscrizione al registro delle imprese e copia della	
	delibera di autorizzazione.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e	
	l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla do-	
	manda.	
	La delibera di ammissione diventa operativa ed è annotata nel	
	libro dei soci dopo che, da parte dell'aspirante socio, siano	
	stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese	
	dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano	
	stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione	
	diventa inefficace.	
	Nel caso l'organo amministrativo respinga la domanda di ammis-	
	sione dell'aspirante socio, questi, entro sessanta giorni dal-	
	la comunicazione del diniego, può chiedere che, sulla domanda	
	di ammissione, si pronunci l'assemblea dei soci, la quale de-	
	libera sulle domande non accolte, in occasione della sua suc-	
	cessiva convocazione, tranne che non sia appositamente convo-	
	cata.	
	L'aspirante socio, una volta che riceve notizia dell'accogli-	
	mento della domanda di ammissione, deve versare, oltre all'im-	
	porto della quota sociale sottoscritta:	
	- una tassa di ammissione, a ristoro delle spese di segreteria-	

	a, determinata ogni anno dall'assemblea dei soci su proposta	
	dell'organo amministrativo;	
	- un sovrapprezzo da determinarsi dall'assemblea dei soci in	
	sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo am-	
	ministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto del-	
	le riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio appro-	
	vato.	
	I soci non possono iscriversi contemporaneamente ad altre coo-	
	perative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino	
	un'attività concorrente, né, senza espresso assenso dell'orga-	
	no amministrativo, possono prestare lavoro subordinato a favo-	
	re di terzi esercenti imprese aventi oggetto analogo o affine	
	a quello della cooperativa.	
	Articolo 11 - Strumenti finanziari	
	La Cooperativa non può emettere strumenti finanziari.	
	Articolo 12 - Quote di partecipazione	
	Il valore nominale di ciascuna non può essere né inferiore né	
	superiore ai limiti di legge.	
	Nessun socio può avere una quota di partecipazione superiore a	
	quanto stabilito dalle leggi in vigore.	
	I predetti limiti non si applicano:	
	a) nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti,	
	b) nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies c.c. - di-	
	stribuzione di riserve divisibili ai soci - e 2545-sexies c.c.	
	- distribuzione dei ristorni ai soci;	

	c) ai soci diversi dalle persone fisiche.	
	Articolo 13 - Acquisto delle proprie quote	
	L'organo amministrativo non è autorizzato ad acquistare o a	
	rimborsare le quote della cooperativa.	
	Articolo 14 - Trasferimento della quota di partecipazione	
	I soci possono cedere la quota di partecipazione all'acquiren-	
	te che abbia i requisiti previsti per divenire socio, solo se	
	autorizzati dall'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota di partecipa-	
	zione deve inoltrare richiesta all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata.	
	L'organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, emette un provvedimento di accoglimento ovve-	
	ro di diniego, in quest'ultimo caso deve essere motivato, che	
	comunica al socio.	
	Il socio, una volta trascorso il predetto termine di 60 giorni	
	senza ricevere comunicazione del provvedimento dell'organo am-	
	ministrativo, è libero di trasferire la propria partecipazione	
	e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquiren-	
	te che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre oppo-	
	sizione al tribunale.	
	La quota di partecipazione, che è nominativa, non può essere	
	sottoposta a pegno e a vincolo.	

	Articolo 15 - Trasferimento della quota di partecipazione a	
	causa di morte	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota di partecipazione.	
	TITOLO III	
	RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI	
	Articolo 16 - Diritto di recesso	
	I soci possono recedere dalla cooperativa. Il recesso non può	
	essere parziale.	
	Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:	
	- divieto di cessione della quota di partecipazione previsto	
	nell'atto costitutivo e di cui all'art. 2530, comma 6 del co-	
	dice civile;	
	- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;	
	- fusione o scissione;	
	- revoca dello stato di liquidazione;	
	- trasferimento della sede legale all'estero;	
	- eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'at-	
	to costitutivo;	
	- negli aumenti di capitale in denaro con offerta di parteci-	
	pazioni a terzi;	
	- introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle	
	partecipazioni;	
	- modifica del criterio di determinazione del valore della	
	quota di partecipazione, in caso di recesso;	

	- modificazioni dell'atto costitutivo concernenti i diritti	
	di voto o di partecipazione.	
	Il recesso non può essere esercitato e, qualora sia stato e-	
	sercitato, è privo di efficacia se:	
	- la cooperativa revoca la delibera che lo legittima;	
	- è deliberato lo scioglimento della cooperativa.	
	Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno con-	
	corso alle decisioni che lo determinano a condizione che:	
	- siano trascorsi almeno due anni dall'ingresso nella coopera-	
	tiva;	
	- venga dato un preavviso di 3 (tre) mesi.	
	Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve inoltrare	
	domanda all'organo amministrativo con lettera raccomandata.	
	L'organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della domanda, la esamina e, qualora non sussistano i presup-	
	posti del recesso, emette un provvedimento di diniego che co-	
	munica immediatamente al socio.	
	Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre oppo-	
	sizione al tribunale.	
	Il recesso ha effetto:	
	- per il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda;	
	- per i rapporti mutualistici tra socio e società, in assenza	
	di disposizione di legge, con la chiusura dell'esercizio in	

	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Articolo 17 - Esclusione del socio	
	L'esclusione di un socio può avere luogo:	
	- per il mancato pagamento della quota di partecipazione, come	
	previsto dall'art. 2531 c.c.;	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto	
	mutualistico;	
	- per la mancanza o la perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla cooperativa;	
	- per la sua interdizione, inabilitazione o condanna ad una	
	pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubbli-	
	ci uffici;	
	- per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita	
	o per la distruzione o inutilizzo della cosa, dovuta a causa	
	non imputabile agli amministratori, rispettivamente quando il	
	socio ha conferito nella cooperativa la propria opera o il go-	
	dimento di una cosa;	
	- quando si è obbligato, con il conferimento, a trasferire la	
	proprietà di una cosa, se questa perisce prima che la proprie-	
	tà sia acquisita dalla cooperativa;	
	- per fallimento del socio;	
	- l'esercizio di un'attività in concorrenza con quella della	
	cooperativa;	

	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo.	
	La delibera di esclusione è comunicata al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Avverso la delibera di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.	
	Il recesso ha effetto, sia per il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici tra socio e società, dalla data di comunicazione della delibera di esclusione.	
	Articolo 18 - Liquidazione quota di partecipazione al socio	
	Al socio receduto o escluso ovvero agli eredi o legatari del socio defunto, la liquidazione della quota di partecipazione è determinata in proporzione al valore della cooperativa risultante dal bilancio dell'esercizio in cui si è verificato rispettivamente il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	La liquidazione della quota di partecipazione deve comprendere oltre al rimborso della partecipazione interamente liberata, anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato, se presente nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, in base al terzo comma dell'art. 2545-quinquies c. c.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio. Per la frazione della quota di partecipazione assegnata al socio, in base agli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies c. c., il pagamento deve essere corri-	

	sposto sempre entro lo stesso termine di 180 giorni.	
	TITOLO IV	
	DIRITTI DEI SOCI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Articolo 19 - Diritti dei soci e ripartizione dei ristorni	
	Nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispet-	
	tato il principio di parità di trattamento tra tutti i soci.	
	Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore	
	nominale delle quote di partecipazione.	
	I soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune loro fasi hanno	
	diritto al voto in ragione della partecipazione allo scambio	
	mutualistico.	
	Ogni socio può esprimere al massimo un decimo dei voti in cia-	
	scuna assemblea generale, pertanto in totale, detti soci non	
	possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'in-	
	sieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea	
	generale. A tal fine, ogni inizio di esercizio sociale, fermo	
	restando i criteri più sopra indicati e in funzione del volume	
	dello scambio mutualistico verificatosi nell'anno precedente,	
	l'organo amministrativo determina i voti attribuibili a cia-	
	scun socio e li comunica, unitamente al calcolo seguito, a	
	tutti i soci.	
	I soci hanno diritto, inoltre:	
	a) di recedere dalla società, come precisato nel precedente	
	art. 16;	

	b) ad una quota di utili, secondo le modalità e la percentuale massima indicate nel successivo Titolo VII;	
	c) di controllare la società, come meglio precisato nel successivo art. 29;	
	d) ai ristorni, secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 2545-sexies c.c..	
	L'assemblea dei soci può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intervenuti con gli stessi. A tal fine, l'impianto contabile deve assicurare la separazione, nel bilancio, dei dati relativi all'attività svolta con i soci da quella svolta con i terzi.	
	La ripartizione dei ristorni a ciascun socio può anche avvenire mediante aumento proporzionale del valore nominale delle rispettive quote di capitale sociale.	
	TITOLO V	
	ASSEMBLEA	
	Articolo 20 - Convocazione dell'assemblea dei soci	
	L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, anche su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno il terzo del capitale sociale, altresì fuori dalla sede della cooperativa, ma nel comune dove questa ha la sede, con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro	

24 di 38

sere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della cooperativa, l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In questo ultimo caso l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

Articolo 21 - Partecipazione e rappresentanza

Hanno diritto al voto in assemblea i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. I soci morosi non possono partecipare alle decisioni.

È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati dal presidente e dall'organo amministrativo;
- tutti i soci possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
- tutti i soci possano scambiarsi i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
- di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

	In detta ipotesi, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in	
	cui si trova il presidente.	
	Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante	
	formulario che deve essere restituito alla cooperativa almeno	
	30 (trenta) giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime	
	il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.	
	Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea. La	
	delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante	
	in bianco. Se la delega viene conferita per la singola assemblea	
	ha effetto anche per le successive convocazioni. La	
	regolarità della delega è accertata dal presidente dell'assemblea.	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea, anche con la	
	procura generale che conserva validità per più assemblee, indipendentemente	
	dal loro ordine del giorno.	
	La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori,	
	ai sindaci o al revisore, ai dipendenti della cooperativa,	
	alle società da questa controllate o che controllano, ai componenti	
	degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.	
	Articolo 22 - Svolgimento dell'assemblea dei soci	
	L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del Consiglio	
	di Amministrazione; in caso di sua assenza o di suo impedimento,	
	dalla persona designata con il voto favorevole dalla maggioranza	

27 di 38

	trascritto nel libro delle decisioni dei soci.	
	Articolo 23 - Maggioranze	
	Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese, col sistema	
	dellaalzata di mano, a richiesta con prova e controprova, o	
	con altro sistema che assicuri comunque la forma palese al vo-	
	to. In particolare, le elezioni delle cariche sociali possono	
	avvenire per acclamazione.	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le elezioni delle cariche sociali	
	che avverranno a maggioranza relativa.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato del-	
	la società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il	
	voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto quale che sia la	
	quota di capitale sottoscritta.	
	TITOLO VI	
	ORGANO AMMINISTRATIVO E ORGANO DI CONTROLLO	
	Articolo 24 - Organo amministrativo	

	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione costituito da un minimo di tre componenti ad un massimo	
	di cinque membri, anche non soci, nominati dall'assemblea dei	
	soci.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci coope-	
	ratori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade	
	dall'ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è	
	stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche	
	temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare	
	uffici direttivi, la persona che esercita attività in concor-	
	renza o in conflitto di interessi con quella della società.	
	Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci	
	illimitatamente responsabili in altre società o essere ammini-	
	stratori, salvo autorizzazione dei soci.	
	Gli amministratori restano in carica per tre esercizi sociali	
	e scadano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazio-	
	ne del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro cari-	
	ca e sono rieleggibili.	
	In caso di dimissioni o decesso di un amministratore, il con-	
	siglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione	
	chiedendone la convalida alla prima assemblea dei soci.	
	Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal	
	vice presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età	

	dei presenti.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare, determinandole	
	nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o	
	più degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, te-	
	nendo presente, ai sensi degli artt. 2544 c.c. e 2381, comma	
	4, c. c., le attribuzioni non delegabili.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente an-	
	che dietro domanda di tre amministratori, o dal collegio sin-	
	dacale. La convocazione è fatta in sede, o in altro luogo nel	
	Comune in cui ha sede la cooperativa, con lettera raccomanda-	
	ta, da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ov-	
	vero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che con-	
	senta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compre-	
	si il fax, la posta elettronica e la consegna manuale.	
	Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o	
	altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero	
	di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifi-	
	co recapito che siano stati espressamente comunicati dall'am-	
	ministratore.	
	Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la mag-	
	gioranza dei componenti del consiglio. Le deliberazioni sono	
	prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori	
	presenti.	
	Articolo 25 - Competenze degli amministratori	
	L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la	

31 di 38

	h) istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi	
	secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresen-	
	tanza;	
	i) assumere e licenziare il personale dipendente della socie-	
	tà, fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	l) nominare, se necessario, un direttore per le singole atti-	
	vità lavorative previste all'art. 4 di questo statuto sociale;	
	m) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei soci;	
	n) concedere, postergare o cancellare ipoteche;	
	o) impegnare la cooperativa in arbitrati anche amichevoli e	
	rappresentarla in giudizio avanti agli organi giurisdizionali,	
	come meglio previsto nel successivo art. 26;	
	p) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed o-	
	gni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	q) curare la tenuta dei libri sociali, nonché di quelli fisca-	
	li obbligatori e sussidiari;	
	r) eleggere, scegliendoli fra i propri membri, il presidente	
	ed eventualmente il vice presidente.	
	Articolo 26 - Rappresentanza della società	
	La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque	
	autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi,	
	nonchè la firma sociale spetta al presidente del consiglio di	
	amministratore.	
	In caso di impedimento del presidente, la firma spetta al vice	

	presidente.	
	Articolo 27 - Compensi agli amministratori	
	Gli amministratori possono ricevere gettoni di presenza o com-	
	pensi, salvo che l'assemblea dei soci non deliberi diversamen-	
	te al momento della loro nomina.	
	Articolo 28 - Organo di controllo	
	La cooperativa è controllata da un collegio sindacale solo se	
	si verificano i presupposti di legge di cui all'art. 2543	
	c.c..	
	Al collegio sindacale, se nominato, sono attribuiti i control-	
	li di gestione e contabile. Detto collegio è composto da tre	
	sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei	
	soci che designa altresì il presidente e ne determina la re-	
	tribuzione per il triennio. Essi restano in carica per tre e-	
	sercizi, sono rieleggibili e scadono alla data della delibera-	
	zione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica. Verificatesi i requisiti di legge che	
	rendono tale organo di controllo obbligatorio, si applicano le	
	norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c., anche per ciò	
	che concerne i loro doveri e poteri.	
	Articolo 29 - Controllo dei soci.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dal presidente, notizie sullo svolgimento degli affa-	
	ri sociali e di consultare anche tramite professionisti di lo-	
	ro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'ammini-	

	strazione.	
	Articolo 30 - Revisore contabile.	
	Nelle ipotesi in cui non è necessario la nomina del collegio	
	sindacale, il controllo contabile, la gestione di cassa e in	
	genere il controllo sugli atti sociali, possono essere attri-	
	buiti ad un revisore contabile iscritto nel registro istituito	
	presso il Ministero di Giustizia, secondo le modalità previste	
	dagli articoli dal 2409 bis al 2409 sexies del codice civile.	
	Il revisore contabile, se nominato, dura in carica non oltre	
	tre esercizi.	
	TITOLO VII	
	BILANCIO E UTILI	
	Articolo 31 - Esercizi sociali	
	L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Articolo 32 - Bilancio	
	Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'organo ammini-	
	strativo cura l'esecuzione del bilancio di esercizio e le con-	
	seguenti formalità di legge.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni	
	nel caso di cooperative tenute alla redazione del bilancio	
	consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze rela-	
	tive alla struttura ed all'oggetto della cooperativa; in que-	
	sti casi, l'organo amministrativo deve segnalare, nella rela-	

35 di 38

	per i dividendi;	
	- un'ulteriore ed eventuale quota di utili può essere destina-	
	ta alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmen-	
	te istituite;	
	- il rimanente sarà devoluto ad un fondo di riserva straordi-	
	naria per scopi mutualistici, o a incremento gratuito del ca-	
	pitale sociale nei limiti di legge.	
	Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza	
	della società.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione	
	La cooperativa si scioglie al verificarsi di una delle seguen-	
	ti cause:	
	a) per il decorso del termine, se previsto;	
	b) l'assemblea dei soci, all'uopo convocata senza indugio, non	
	deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'assemblea dei soci;	
	d) in assenza di utili e riserve disponibili per liquidare la	
	quota del socio recedente;	
	e) per perdita del capitale sociale;	
	f) per deliberazione dell'assemblea dei soci;	
	g) quando il numero dei soci diviene inferiore a nove, ovvero	
	a tre se persone fisiche, e l'ultimo socio non è reintegrato	

37 di 38

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.